

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E
LA CONDUZIONE DI TERRENI
COMUNALI AD USO ORTO

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 febbraio 2001

ARTICOLO 1

Ai fini del presente regolamento, per orto s'intende un appezzamento di terreno destinato esclusivamente alla coltivazione di fiori, ortaggi e frutta (non da albero), per i bisogni dell'assegnatario/a e della sua famiglia.
Non sono ammessi alberi.

ARTICOLO 2

L'assegnazione degli orti ha lo scopo di dare la possibilità agli anziani di svolgere un'attività piacevole, salutare e socialmente utile.

L'assegnazione sarà fatta ai richiedenti che avranno presentato domanda scritta e che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residente nel Comune di Vimercate;
- Essere titolare di pensione o in ogni modo avere un'età superiore ad anni 60 e non svolgere alcuna attività lavorativa o essere portatore di handicap;
- Non essere già proprietari o conduttori d'altro terreno ad uso agricolo;
- Nessun membro del proprio nucleo familiare sia proprietario o conduttore di terreno ad uso agricolo.

All'assegnazione provvederà la Giunta comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Saranno tenute in considerazione le domande presentate prima dell'approvazione di questo regolamento e raccolte in una graduatoria, tenuta in base alla data di presentazione della domanda stessa.

Annualmente verrà verificata d'ufficio la residenza e l'esistenza in vita degli assegnatari e periodicamente sarà controllata la tenuta degli orti stessi.

ARTICOLO 3

Gli orti devono essere coltivati personalmente dagli assegnatari; possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i membri del nucleo familiare. L'assegnazione sarà disciplinata da una convenzione di cessione in uso. L'assegnatario/a non potrà cedere in sublocazione l'orto nè farlo coltivare ad altri, ma dovrà coltivarlo direttamente con continuità. In caso di decesso dell'intestatario, l'orto sarà assegnato al coniuge superstite fino alla fine dell'anno in corso: il terreno tornerà quindi nella disponibilità del Comune che provvederà ad una nuova assegnazione.

ARTICOLO 4

L'assegnatario/a dovrà versare una quota pari a £. 1.000.= al mq. annue, quale rimborso spese per il consumo dell'acqua potabile, da corrispondersi su richiesta dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5

La durata della convenzione è stabilita in anni 4. La stessa può cessare in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diverso utilizzo dell'area ad insindacabile giudizio del Comune di Vimercate, mediante preavviso di 90 giorni. Trascorso detto termine l'assegnatario/a dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda all'assegnatario/a alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.

ARTICOLO 6

Le parti assegnatarie si impegnano ad effettuare la manutenzione ordinaria degli accessi agli orti (pulizia e rimozione delle essenze erbacee spontanee) e degli eventuali spazi comuni. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone o cose avvenuti nell'ambito degli orti comunali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1812 del Codice Civile.

ARTICOLO 7

Le parti assegnatarie si impegnano a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e a non alterarne in alcun modo il perimetro, la fisionomia, a non costruire strutture di qualsiasi genere comprese eventuali recinzioni. E' consentita la posa di una rete divisoria dell'altezza massima di 20 cm.

ARTICOLO 8

I frutti derivanti dalla coltivazione dell'appezzamento saranno goduti gratuitamente dalla parte assegnataria, cui è vietato farne commercio.

ARTICOLO 9

E' vietato l'allevamento di animali di qualsiasi specie.
E' severamente vietato accendere fuochi e provocare rumori molesti o comunque recare disturbo in qualsiasi modo ai vicini.
E' vietata la costruzione di capanni o similari o di qualsiasi opera anche se in forma provvisoria.
E' vietato lo stoccaggio di acqua piovana in vasche, bidoni o qualsiasi altro contenitore aperto.

ARTICOLO 10

Le parti assegnatarie degli orti non possono scaricare rifiuti nè materiale inquinante o altri-
menti nocivo, nè usare anticrittogamici.
E' consentito il compostaggio domestico, secondo i criteri concordati con l'Ufficio Ecologia.

ARTICOLO 11

La mancata coltivazione, l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a 6 mesi o la viola-
zione delle norme del presente regolamento, è causa di decadenza del contratto.
In caso di rinuncia, l'assegnatario/a ha l'obbligo di comunicare, tramite lettera raccomandata,
la propria rinuncia, con un preavviso di 90 giorni.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 febbraio 2001, n. 26, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'1 marzo 2001 al 16 marzo 2001.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta del 12 marzo 2001, atti n. 129.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23 marzo 2001 al 7 aprile 2001.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 8 aprile 2001.